

**Toscana****D.P.G.R. 7-10-2009 n. 55/R****Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato).****Pubblicato nel B.U. Toscana 14 ottobre 2009, n. 38, parte prima.****Epigrafe****Premessa**

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto.

Capo II - Annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese

Art. 2 - Dichiarazione per l'annotazione artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese.**Art. 3** - Trasmissione alla Regione Toscana delle informazioni sulle imprese artigiane.**Art. 4** - Controlli sulle imprese artigiane annotate nella sezione speciale del registro delle imprese.**Art. 4-bis** - Perdita del requisito di impresa artigiana.

Capo III - Commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT)

Art. 5 - Insediamento (articolo 12 L.R. n. 53/2008).**Art. 6** - Organizzazione (articolo 12 L.R. n. 53/2008).**Art. 7** - Funzionamento (articolo 12 L.R. n. 53/2008).

Capo IV - Settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali

Art. 8 - Definizione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e individuazione delle attività per ciascun settore (articolo 19 L.R. n. 53/2008).

Capo V - Maestro artigiano

Art. 9 - Modalità per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano (articolo 22 L.R. n. 53/2008).

Art. 10 - Specificazione dei requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano (articolo 22, comma 2, L.R. n. 53/2008).

Capo VI - Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI)

Art. 11 - Modalità e termini per l'accreditamento (articolo 4, comma 3, lettera a), L.R. n. 53/2008).

Art. 12 - Attività e servizi dei CSI (articolo 4, comma 3, lettera b), L.R. n. 53/2008).

Art. 13 - Controlli e verifiche (articolo 4, comma 3, lettera c), L.R. n. 53/2008).

Allegato A – Elenco lavorazioni artistiche tradizionali e dell'abbigliamento su misura

D.P.G.R. 7 ottobre 2009, n. 55/R ⁽¹⁾.

Regolamento di attuazione della *legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53* (Norme in materia di artigianato).

(1) Pubblicato nel B.U. Toscana 14 ottobre 2009, n. 38, parte prima.

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

emana il seguente regolamento:

Preambolo

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la [legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53](#) (Norme in materia di artigianato) ed in particolare l'articolo 26;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 23 luglio 2009;

Visto il parere di cui all'articolo 16 del regolamento interno della Giunta regionale toscana ([Reg. 18 maggio 2009, n. 1](#));

Vista la preliminare Delib.G.R. 3 agosto 2009, n. 715;

Visto il parere della III commissione – Attività produttive - espresso nella seduta dell'8 settembre 2009;

Visto l'ulteriore parere di cui all'articolo 16 del regolamento interno della Giunta regionale toscana ([Reg. 18 maggio 2009, n. 1](#));

Vista la Delib.G.R. 5 ottobre 2009, n. 858;

Considerato quanto segue

1. per la realizzazione delle finalità della [L.R. n. 53/2008](#) e per garantirne un'uniforme applicazione sul territorio è necessario stabilire modalità uniformi per la presentazione della dichiarazione di inizio attività per l'iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane;

2. per assicurare il rispetto delle disposizioni della [L.R. n. 53/2008](#) è necessario prevedere una disciplina specifica dei controlli sulle imprese da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato agricoltura (CCIAA);

3. la ridefinizione della composizione, del ruolo e delle funzioni della commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT) risponde all'esigenza di trovare alla stessa nuova collocazione, soprattutto dopo l'eliminazione delle commissioni provinciali per l'artigianato;

4. per garantire l'applicazione delle disposizioni relative al maestro artigiano e per la determinazione del limite dimensionale delle imprese artigiane di cui all'[articolo 9, comma 1, lettera e\)](#), [L.R. n. 53/2008](#) sono definiti in un elenco i settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali;

5. al fine di garantire uniformità e trasparenza nell'attribuzione della qualifica di maestro artigiano sono definite le modalità e le procedure per il riconoscimento della qualifica;

6. per garantire l'applicazione delle disposizioni relative alla possibilità di

accreditare i centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI) sono definite le procedure per la presentazione delle richieste, le tipologie dei servizi erogabili ed è previsto un controllo sul mantenimento dei requisiti e sulle attività dei CSI;

7. i termini di conclusione dei procedimenti per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano e per l'accreditamento dei CSI sono congrui, in riferimento alla complessità delle procedure previste dal regolamento.

si approva il presente regolamento

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina quanto previsto all'*articolo 26 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53* (Norme in materia di artigianato).

Capo II - Annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese ⁽²⁾

Art. 2

Dichiarazione per l'annotazione artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese ⁽³⁾.

1. Ai fini dell'annotazione artigiana nella sezione speciale delle imprese la dichiarazione di cui all'*articolo 14 della L.R. n. 53/2008* è presentata contestualmente alla domanda di iscrizione nel registro delle imprese, salvo che l'impresa vi sia già iscritta.

2. La dichiarazione per l'annotazione di cui al comma 1 è presentata in via telematica, utilizzando la modulistica di cui al comma 3, secondo le modalità previste per il registro delle imprese in attuazione dell'*articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580* (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e del *decreto ministeriale 2 novembre 2007* (Approvazione del modello di comunicazione unica per la nascita dell'impresa), come modificata dal decreto direttivo del Ministero dello sviluppo economico del

19 novembre 2009.

3. La modulistica per la presentazione delle dichiarazioni è uniforme a livello regionale ed è determinata in accordo tra la Regione e l'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana (Unioncamere Toscana).

4. Al momento della presentazione della dichiarazione, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) verifica, ai fini delle ricevibilità, la regolarità formale della dichiarazione ai sensi della normativa statale in materia di iscrizione al registro delle imprese, ed in particolare accerta la sottoscrizione della dichiarazione e l'allegazione della modulistica attestante i requisiti artigiani.

(2) Rubrica così sostituita dall'[art. 1, D.P.G.R. 7 agosto 2012, n. 46/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 8 dello stesso decreto](#)). Il testo originario era così formulato: «Albo provinciale delle imprese artigiane».

(3) Articolo così sostituito dall'[art. 2, D.P.G.R. 7 agosto 2012, n. 46/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 8 dello stesso decreto](#)). Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Dichiarazione per l'iscrizione ([articoli 13 e 14 L.R. n. 53/2008](#)). 1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane, di seguito albo artigiani, la dichiarazione di cui all'[articolo 14 della L.R. n. 53/2008](#) è presentata contestualmente alla domanda di iscrizione nel registro delle imprese, salvo che l'impresa vi sia già iscritta.

2. Le dichiarazioni per l'iscrizione sono presentate in via telematica, utilizzando la modulistica di cui al comma 3, secondo le modalità previste per il registro delle imprese in attuazione dell'[articolo 8 e seguenti della legge 29 dicembre 1993, n. 580](#) (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e del [decreto ministeriale 2 novembre 2007](#) (Approvazione del modello di comunicazione unica per la nascita dell'impresa).

3. La modulistica per la presentazione delle dichiarazioni è uniforme a livello regionale ed è determinata in accordo tra la Regione e l'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana (Unioncamere Toscana).

4. Al momento della presentazione della dichiarazione e prima di procedere all'iscrizione, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) verifica la regolarità formale della dichiarazione ed in particolare accerta:

a) la sottoscrizione della dichiarazione;

- b) la completezza della compilazione della modulistica;
- c) l'allegazione dei documenti e dei certificati nei casi richiesti dalla legge;
- d) la sussistenza delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

5. La presentazione della dichiarazione consente l'immediato avvio dell'attività di impresa e dà luogo all'attribuzione del numero di iscrizione nell'albo artigiani con decorrenza dalla data di presentazione della stessa.».

Art. 3

Trasmissione alla Regione Toscana delle informazioni sulle imprese artigiane ⁽⁴⁾.

1. La Regione Toscana ottiene le informazioni sulle imprese artigiane attraverso il sistema informatico di trasmissione dei dati inerenti il registro delle imprese delle CCIAA.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 3, [D.P.G.R. 7 agosto 2012, n. 46/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «Art. 3. Iscrizione nell'albo artigiani ([articolo 13 L.R. n. 53/2008](#)). 1. L'iscrizione nell'albo artigiani avviene con modalità informatiche conformemente a quanto previsto dalla normativa sul registro delle imprese e sulla comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'[articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7](#) (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 aprile 2007, n. 40](#).

2. Le CCIAA trasmettono alla Regione le informazioni contenute nella comunicazione unica per la nascita dell'impresa attraverso il sistema di cooperazione applicativa della Rete Telematica della Regione Toscana (RTRT - CART) di cui alla [legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1](#) (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale Toscana) secondo gli standard e con le modalità tecniche definite dalla Regione.».

Art. 4

Controlli sulle imprese artigiane annotate nella sezione speciale del registro delle imprese ⁽⁵⁾.

1. Le CCIAA verificano la corrispondenza della dichiarazione ai requisiti previsti dagli *articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della L.R. n. 53/2008* sia sulla base di quanto dichiarato che mediante accertamenti d'ufficio.
2. Le CCIAA effettuano controlli a campione sulle dichiarazioni, adottando gli stessi criteri d'individuazione utilizzati per la generalità delle imprese.
3. Le CCIAA procedono inoltre al controllo quando vi siano fondati dubbi sulla coerenza delle dichiarazioni, tenuto conto delle realtà socio-economiche e territoriali.
4. La Giunta regionale, anche sulla base di indicazioni delle CCIAA e della commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT), può adottare direttive per l'effettuazione dei controlli di cui ai commi 2 e 3, nonché per individuare ulteriori ambiti in cui procedere a controlli di tipo puntuale.
5. Il provvedimento di cancellazione dell'annotazione è comunicato all'impresa mediante raccomandata con avviso di ritorno o mediante modalità di comunicazione telematica in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna e di fornire ricevute opponibili a terzi.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 4, *D.P.G.R. 7 agosto 2012, n. 46/R*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «Art. 4. Controlli (*articolo 14 L.R. n. 53/2008*). 1. Le CCIAA verificano la corrispondenza della dichiarazione ai requisiti previsti dagli *articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della L.R. n. 53/2008* sia sulla base di quanto dichiarato che mediante accertamenti d'ufficio.

2. Le CCIAA effettuano controlli a campione delle dichiarazioni su un campione comunque non inferiore al 10 per cento.

3. Le CCIAA procedono al controllo puntuale:

a) quando vi siano fondati dubbi sulla veridicità o sulla coerenza delle dichiarazioni, tenuto conto delle realtà socio-economiche e territoriali;

b) in ambiti produttivi e settoriali predeterminati, con riferimento a dichiarazioni contenenti informazioni particolarmente complesse quali quelle relative alle imprese di pulizia, alle imprese di installazione di impianti e alle imprese di autoriparazione.

4. La Giunta regionale, anche sulla base di indicazioni delle CCIAA e della commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT), può adottare direttive per l'effettuazione dei controlli di cui ai commi 2 e 3.».

Art. 4-bis

Perdita del requisito di impresa artigiana ⁽⁶⁾.

1. Nei casi in cui l'impresa ometta di presentare le dichiarazioni di cui all'*articolo 15 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53* (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane) entro i termini previsti, la CCIAA avvia d'ufficio il procedimento per la cancellazione dell'annotazione artigiana o per la modifica della partecipazione dei soci.

(6) Articolo aggiunto dall'art. 5, *D.P.G.R. 7 agosto 2012, n. 46/R*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 dello stesso decreto).

Capo III - Commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT)

Art. 5

Insediamento (articolo 12 L.R. n. 53/2008).

1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, convoca e presiede la prima riunione della commissione, ponendo all'ordine del giorno della seduta l'elezione del presidente e del vice presidente.

Art. 6

Organizzazione (articolo 12 L.R. n. 53/2008).

1. La CRAT è dotata di un ufficio di segreteria che provvede:

- a) alla tenuta del protocollo dei ricorsi;
 - b) agli adempimenti preparatori ed esecutivi delle delibere della commissione;
 - c) alla pubblicità e alla conservazione degli atti;
 - d) agli adempimenti in materia di statistica e di programmazione della commissione;
 - e) agli adempimenti relativi alla formulazione dei pareri per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano;
 - f) ad ogni altro compito ad essa attribuito dalla commissione.
2. Il funzionamento dell'ufficio di segreteria è assicurato da Unioncamere Toscana e regolato da apposita convenzione tra la Regione e l'Unioncamere Toscana stessa.
3. Il personale assegnato all'ufficio di segreteria è alle dipendenze funzionali della commissione.
-

Art. 7

Funzionamento (articolo [12 L.R. n. 53/2008](#)).

1. Le riunioni della commissione sono convocate dal presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno tenendo conto delle indicazioni degli altri componenti.
2. L'iscrizione di diritto di argomenti all'ordine del giorno può essere richiesta da parte di almeno un terzo dei componenti della commissione.
3. Della convocazione della commissione e del relativo ordine del giorno è data comunicazione, anche in via telematica, almeno tre giorni prima della riunione.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando gli astenuti fra i presenti al solo fine della validità della seduta. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Capo IV - Settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali

Art. 8

Definizione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e individuazione delle attività per ciascun settore (articolo [19 L.R. n. 53/2008](#)).

1. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, compreso l'abbigliamento su misura ed il restauro, sono quelli riconducibili ai codici ATECO riportati in allegato A, colonna 1, che forma parte integrante del presente regolamento.
2. Le attività individuate nell'elenco di cui all'allegato A, colonna 2, rientrano nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura ai fini della determinazione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane di cui all'[articolo 9, comma 1, lettera c\), della L.R. n. 53/2008](#).

Capo V - Maestro artigiano

Art. 9

Modalità per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano (articolo [22 L.R. n. 53/2008](#)).

1. Per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano il soggetto interessato, titolare o socio partecipante di impresa artigiana regolarmente iscritto nel registro delle imprese e annotato come artigiano nella sezione speciale, presenta domanda di riconoscimento alla CCIAA territorialmente competente dichiarando ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 ⁽⁷⁾.
2. Ogni CCIAA individua il responsabile del procedimento di riconoscimento e predispone la modulistica per la presentazione delle domande.
3. La CCIAA istruisce con scadenza trimestrale le domande di riconoscimento ad essa pervenute. Il procedimento è concluso entro novanta giorni successivi alla scadenza del trimestre.

4. Per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano la CRAT esprime parere alla CCIAA entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta dello stesso. La CRAT a tal fine può acquisire qualificati pareri esterni, chiedere documentazione integrativa, effettuare visite presso la sede operativa del candidato maestro artigiano.

(7) Comma così sostituito dall'art. 6, [D.P.G.R. 7 agosto 2012, n. 46/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «1. Per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano il soggetto interessato presenta domanda di riconoscimento alla CCIAA territorialmente competente dichiarando ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.».

Art. 10

Specificazione dei requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano (articolo [22, comma 2, L.R. n. 53/2008](#)).

1. La qualifica di maestro artigiano può essere conseguita per un'attività ricompresa nell'elenco di cui all'allegato A colonna 1.

1-bis. Al momento della presentazione della domanda il soggetto interessato al conseguimento della qualifica di maestro artigiano deve essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese ed annotato come artigiano nella sezione speciale ⁽⁸⁾.

2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono così specificati:

a) quanto all'anzianità professionale nella stessa attività:

1) almeno dieci anni in qualità di titolare o di socio dell'impresa artigiana;

2) almeno otto anni in qualità di titolare o socio dell'impresa artigiana e almeno quattro anni in qualità di collaboratore familiare o dipendente;

3) almeno cinque anni in qualità di titolare o socio dell'impresa artigiana e almeno otto anni in qualità di collaboratore familiare o dipendente;

b) grado di capacità professionale desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a

seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o anche da specifica e notoria perizia e competenza o dallo svolgimento di attività formative, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza ed a tal proposito è presentato un curriculum professionale;

c) attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile da qualsiasi elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all'insegnamento professionale.

(8) Comma aggiunto dall'art. 7, *D.P.G.R. 7 agosto 2012, n. 46/R*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 dello stesso decreto).

Capo VI - Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI)

Art. 11

Modalità e termini per l'accreditamento (articolo 4, comma 3, lettera a), L.R. n. 53/2008).

1. L'istanza di accreditamento, sottoscritta dal legale rappresentante del centro di sviluppo delle imprese (CSI), è presentata sulla base di un'apposita modulistica approvata con decreto del dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale.

2. All'istanza di accreditamento è allegata la seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto costituente il CSI;

c) relazione descrittiva sull'articolazione strutturale, organizzativa e territoriale del CSI, funzionale allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 della *L.R. n. 53/2008*;

d) dichiarazione di disponibilità a svolgere la propria attività a favore di tutte le imprese richiedenti le prestazioni, a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costituenti il CSI.

3. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2, lettera b) contiene i seguenti elementi:

a) appartenenza alla sezione regionale della confederazione nazionale, giuridicamente riconosciuta, di rappresentanza e tutela del mondo artigiano;

b) generalità del responsabile del CSI, della sede principale e dei referenti delle unità operative delle altre province.

4. L'accreditamento dei CSI è effettuato con atto del dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale su presentazione di richiesta attestante il possesso dei requisiti fissati dall'*articolo 4, comma 2 della L.R. n. 53/2008*.

5. Il termine di conclusione del procedimento di accreditamento è fissato in sessanta giorni.

Art. 12

Attività e servizi dei CSI (articolo 4, comma 3, lettera b), L.R. n. 53/2008).

1. I CSI devono essere dotati di una struttura organizzativa, formativa, di consulenza e di assistenza in grado di assicurare, in via complementare rispetto all'offerta dei servizi già erogati dalle associazioni a livello provinciale, l'erogazione di servizi qualificati nei seguenti settori:

a) qualificazione del sistema imprenditoriale per lo sviluppo e la promozione delle imprese;

b) trasferimento tecnologico a favore delle imprese, tra imprese e/o dal sistema universitario e della conoscenza in genere per l'innovazione tecnologica ed organizzativa;

c) consulenza societaria, economica, finanziaria e fiscale;

d) consulenza in materia di bandi e progetti europei;

e) marketing;

f) sicurezza e tutela dei fruitori;

g) tutela dell'ambiente;

h) igiene e sicurezza sul lavoro;

i) qualificazione, formazione e sostegno ai soggetti abilitati ad erogare servizi

alle imprese;

j) interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità, loro certificazione e rintracciabilità dei prodotti;

k) interventi finalizzati a garantire alle imprese il più agevole rapporto con la pubblica amministrazione.

2. I CSI possono avvalersi delle strutture operative delle associazioni regionali e provinciali di riferimento, previa stipula di apposita convenzione con le stesse associazioni o loro società di scopo.

Art. 13

Controlli e verifiche (articolo 4, comma 3, lettera c), L.R. n. 53/2008).

1. Il dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale effettua periodici controlli sulle attività dei CSI e sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Allegato A

Elenco delle lavorazioni artistiche tradizionali e dell'abbigliamento su misura

COLONNA 1
Ateco 2007

COLONNA 2
Elenco esemplificativo delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura (compresa attività di restauro e di riparazione di oggetti d'uso)

14.1 - Confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento in pelliccia)

14.2 - Confezione di articoli in pelliccia

14.3 - Fabbricazione di articoli di maglieria

74.10.3 - Attività dei lavori di figurinista e modellista disegnatori tecnici

14.19.1 - Confezioni varie e modisterie accessori per l'abbigliamento

14.20 - Confezione di articoli in pelliccia confezione di pellicce e lavorazione delle pelli per pellicceria

74.10.3 - Attività dei sgheronatura delle pelli per pellicceria per la formazione dei teli
disegnatori tecnici realizzazione di modelli per pellicceria

14.13.1 - Confezione in serie di sartorie e confezioni di capi, accessori e articoli per abbigliamento
abbigliamento esterno

14.13.2 - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

14.14.0 - Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e
altra biancheria intima

14.19.1 - Confezioni varie e fabbricazione di cravatte accessori per l'abbigliamento

14.14.0 - Confezione di fabbricazione di busti
camicie, T-shirt, corsetteria e
altra biancheria intima

14.19.1 - Confezioni varie e fabbricazione di berretti e cappelli
accessori per l'abbigliamento

14.30 - Fabbricazione di confezione a maglia di capi per abbigliamento
articoli di maglieria

14.39.0 - Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri
articoli simili a maglia

14.19.1 - Confezioni varie e fabbricazione di guanti su misura o cuciti a mano
accessori per l'abbigliamento

15.20 - Fabbricazione di lavori di calzoleria
calzature

95.23 - Riparazione di calzature e articoli da viaggio

**15.1 - Preparazione e Cuoio, pelletteria e tappezzeria
concia del cuoio;
Fabbricazione di articoli da
viaggio, borse, pelletteria e
selleria; Preparazione e
tintura di pellicce**

**95.24 - Riparazione di mobili e di oggetti di
arredamento; laboratori di
tappezzeria**

decorazione del cuoio

limatura del cuoio

ricamatura del cuoio (con fila di penne di pavone)

lucidatura a mano di pelli

fabbricazione di pelletteria artistica

fabbricazione di pelletteria comune

pirografia

sbalzatura del cuoio

fabbricazione di selle

stampatura del cuoio con presse a mano

tappezzeria in cuoio

	tappezzeria in carta, in stoffa e in materie plastiche (di mobili per arredo e di interni)
32 - Altre industrie manifatturiere	Decorazioni
90.03 - Creazioni artistiche e letterarie	
32 - Altre industrie manifatturiere	lavori di addobbo e apparato
90.03 - Creazioni artistiche e letterarie	decorazioni con fiori e realizzazione di lavori con fiori, anche secchi e artificiali decorazione di pannelli in materiali vari per l'arredamento decorazione artistica di stoffe (tipo Batik) lavori di pittura, stuccatura e decorazioni edili lavori di pittura letteristica e di decorazione di insegne
74.20 - Attività fotografiche	Fotografia, riproduzione disegni e pittura
74.20 - Attività fotografiche	riproduzione di acquaforti realizzazione di originali litografici per riproduzioni policrome, foto d'arte e di opere dell'arte pittorica riproduzione di litografie mediante uso di pietre litografiche riproduzione di xilografie
90.03.09 - Altre creazioni artistiche e letterarie	lavori di pittura di quadri, scene teatrali e cinematografiche
74.20 - Attività fotografiche	riproduzione di disegni per tessitura lavori di copista di galleria composizione fotografica (compresi i lavori fotomeccanici e fototecnici, escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo)
18.13.0 - Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media	lavori di fotoincisione
16- Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio	Legno e affini
31 - fabbricazione di mobili	
31.09.5 - Finitura di mobili	lavori di doratura, argentatura, laccatura e lucidatura del legno
16.29.19 - Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)	lavori di intaglio (figure, rilievi e decorazioni), intarsio e traforo
90.03.09 - Altre creazioni artistiche e letterarie	lavori di scultura (mezzo e tutto tondo, alto e basso rilievo)
31.09.1 - Fabbricazione di mobili per arredo domestico	fabbricazione di stipi, armadi e di altri mobili in legno
	tornitura del legno e fabbricazione di parti tornite per costruzione di mobili, di utensili e attrezzi;
16.29.2 - Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero	lavorazione del sughero
16.29.3 - Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio	fabbricazione di ceste, canestri, bigonze e simili
	fabbricazione di oggetti in paglia, rafia, vimini, bambù, giunco e simili
31.09.2 - Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)	lavori di impagliatura di sedie, fiaschi e damigiane fabbricazione di sedie
30.99.0 - Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale	fabbricazione di carri, carrelli, carrocci, slitte e simili
16.29.4 - Laboratori cornici	fabbricazione e montaggio di cornici
16.29.19 - Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)	fabbricazione di oggetti tipici (botti, tini, fusti, mastelli, mestoli e simili)
	ebanisteria

28.22.09 - Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	fabbricazione di pipe fabbricazione di paranchi a corda, remi in legno e simili
16.21 - Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno	carpenteria in legno
16.22 - Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato	
16.23 - Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia	
31.09.50 - Finitura di mobili	verniciatura di imbarcazioni in legno
16.29.19 - Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)	fabbricazione di oggettistica ornamentale e di articoli da regalo in legno
25 - Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	
95.29.04 - Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso	arrotatura di ferri da taglio
25 - Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	lavorazioni di armi da punta e da taglio, coltelli, utensili e altri ferri taglienti
25.40.0 - Fabbricazione di armi e munizioni	fabbricazione, lavorazione e montaggio di armi da fuoco
25.72.0 - Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili	fabbricazioni di chiavi
95.29.04 - Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso	
25 - Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	lavori di damaschinatore fabbricazione, sulla base di progetti tecnici, dei modelli di navi e di complessi meccanici navali
25.99.30 - Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli	lavorazione del ferro battuto e forgiato fabbricazione di manufatti edili in acciaio e metallo (magnani) modellatura dei metalli fabbricazione di modelli meccanici battitura e cesellatura del peltro lavori di ramaio e calderaio (lavorazione a mano) lavori di sbalzatura lavori di traforatura artistica lavori di fabbro in ferro compresi i manufatti edili e gli utensili fucinati lavori di ferratura, cerchiatura di carri e di maniscalco
32.13 - Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili	fabbricazione di bigiotteria metallica e di oggettistica in metallo
25.99.30 - Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli	lavorazione dell'ottone e del bronzo
25.11.0 - Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture	carpenteria in ferro o altri metalli per imbarcazioni di diporto
25.61.0 - Trattamento e rivestimento dei metalli	lavori di cromatura

25 - Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

32.1 - Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; Lavorazione delle pietre preziose

32.1 - Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; Lavorazione delle pietre preziose

lavori di fusione di oggetti d'arte, campane, oggetti speciali e micro fusioni

Metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini

lavori di argenteria ed oreficeria in oro, argento e platino (con lavorazione prevalentemente manuale, escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano)

lavori di cesellatura
lavori della filigrana
lavori di incisione di metalli e pietre dure, su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno, lava, cammeo
lavorazione ad intarsio delle pietre dure
incastonatura delle pietre preziose
lavori di miniatura
lavori di smaltatura
formazione di collane in pietre preziose, pregiate e simili (corallo, giada, ambra, lapislazzuli e simili)
infilatura di perle

96.02 - Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici

96.02.01 - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

Servizi di barbiere, parrucchiere ed affini ed attività di estetista

servizi di barbiere

96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza

servizi di parrucchiere per uomo e donna
attività di estetista (come disciplinate dalla [legge regionale 31 maggio 2004, n. 28](#))

32.99.20 - Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

lavorazione di parrucche

32.20 - Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)

Strumenti musicali

32.20 - Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)

fabbricazione di arpe

fabbricazione di strumenti a fiato in legno e metallo
fabbricazione di ottoni
liuteria ad arco, a plettro ed a pizzico
fabbricazione di organi, fisarmoniche ed armoniche a bocca e di voci per fisarmoniche
fabbricazione di campane
lavori di accordatura

95.29.01 - Riparazione di strumenti musicali

fabbricazione di corde armoniche

13.2 - Tessitura

Tessitura, ricamo ed affini

13.3 - Finissaggio dei tessuti

13.9 - Altre industrie tessili

13.92.10 - Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento

fabbricazione di arazzi

74.10.10 - Attività di design di moda e design industriale

lavori di disegno tessile

31.03 - Fabbricazione di materassi

fabbricazione e lavorazione manuale di materassi

13.99.1 - Fabbricazione di ricami

lavorazioni di merletti, ricamo e uncinetto

13.99.2 - Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti

13.2 - Tessitura

tessitura a mano (lana, seta, cotone, lino, batista, paglia, rafia e affini)
tessitura a mano di tappeti e stuoie

13.92.10 - Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento	confezione a mano di trapunte, coltroni, copriletto, piumoni e simili
13.99 - Fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a.	lavorazione e produzione di arredi sacri
13.92.20 - Fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.	fabbricazione e tessitura di bomboniere fabbricazione di vele
14.19.10 - Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento	fabbricazione di retine per capelli
23 - fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	Vetro, ceramica, pietra ed affini
23.1 - fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro	lavori di applicazione di vetri lavori di decorazione del vetro fabbricazione di perle a lume con fiamma lavori di incisione di vetri lavori di piombatura di vetri fabbricazione di oggetti in vetro fabbricazione di vetrate molatura di vetri modellatura manuale a fuoco del vetro soffiatura del vetro fabbricazione di specchi mediante argentatura manuale
23.41 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	produzione di ceramica, grès, terrecotte, maiolica e porcellana artistica o tradizionale
23 - fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	fabbricazione di figurini in argilla, gesso, cartapesta o altri materiali
23.70.2 - Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico	lavori di formatore statuista lavori di mosaico lavori di scalpello e di scultura figurativa ed ornamentale in marmo o pietre dure lavorazione artistica dell'alabastro
17.1 - Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone	Carta, attività affini e lavorazioni varie
17.2 - Fabbricazione di articoli di carta e cartone	
18.14.0 - Legatoria e servizi connessi	rilegatura artistica di libri
17.1 - Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone	fabbricazione di oggetti in pergamena
17.2 - Fabbricazione di articoli di carta e cartone	fabbricazione di modelli in carta e cartone lavorazione della carta mediante essiccazione fabbricazione di ventagli fabbricazione di carri e oggetti in carta, cartone e cartapesta fabbricazione di maschere in carta, cartone, cartapesta, cuoio, ceramica, bronzo, etc.
10 - Industrie alimentari	Alimentaristi
11 - Industrie delle bevande	
10 - Industrie alimentari	lavorazione cereali e sfarinati
10.73 - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	produzione di paste alimentari con o senza ripieno
10.71.1 - Produzione di prodotti di panetteria freschi	produzione di pane, grissini, focacce ed altri prodotti da forno
10.71.2 - Produzione di	produzione di pasticceria, cacao e cioccolato, confetteria e altri prodotti dolciari

pasticcERIA fresca

10.72.0 - Produzione di fette
biscottate, biscotti; prodotti di
pasticcERIA conservati

10.82.0 - Produzione di cacao
in polvere, cioccolato,
caramelle e confetterie

10.52.0 - Produzione di gelati produzione di gelateria
senza vendita diretta al
pubblico

10.32.0 - Produzione di succhi produzione di sciroppi, succhi, confetture, nettari, marmellate e altri prodotti
di frutta e di ortaggi 10.39.0 - simili

Lavorazione e conservazione di
frutta e di ortaggi (esclusi i
succhi di frutta e di ortaggi)

10.41.1 - Produzione di olio di produzione di olio d'oliva
oliva da olive prevalentemente
non di produzione propria

10 - Industrie alimentari produzione di conserve animali e vegetali
10.20 - Lavorazione e produzione e conservazione di prodotti ittici
conservazione di pesce,
crostacei e molluschi

10.13 - Produzione di prodotti produzione e stagionatura di salumi
a base di carne (inclusa la
carne di volatili)

10.11 - Lavorazione e lavorazione ed essiccazione di carni fresche
conservazione di carne
(escluso volatili)

10.12 - Lavorazione e
conservazione di carne di
volatili

10.11 - Lavorazione e lavorazione di grassi, strutto e frattaglie
conservazione di carne
(escluso volatili)

10.51.2 - Produzione dei produzione e stagionatura di formaggi, latticini, burro, ricotta ed altri prodotti
derivati del latte caseari

10 - Industrie alimentari produzione di specialità gastronomiche

11.02 - Produzione di vini da produzione e invecchiamento di vini, aceti, mosti ed altri prodotti simili
uve

11.01 - Distillazione, rettifica e produzione di distillati e liquori
miscelatura degli alcolici

10.39.0 - Lavorazione e lavorazione di funghi secchi e tartufi
conservazione di frutta e di
ortaggi (esclusi i succhi di
frutta e di ortaggi)

lavorazione di erbe e aromi

lavorazione di frutta secca e conservata

90.03.02 - Attività di Restauro
conservazione e restauro di
opere d'arte

32.99.90 - Fabbricazione di Tassidermisti
altri articoli nca

26.52 - Fabbricazione di Produzione di orologi
orologi

95.25 - Riparazione di orologi e Riparazione di orologi
di gioielli

